

D.A. N° 9

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed, in particolare, l'art. 14;

VISTO il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;

VISTI il D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, ed il successivo D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della L. 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il D.M. 26 gennaio 2012, concernente in particolare anche la denominazione degli attrezzi da pesca;

VISTO il Reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, ed in particolare gli artt. 13, 14 e 19;

VISTO il Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca, ed in particolare l'art. 37;

VISTA la deliberazione n. 181 del 26 luglio 2011 della Giunta regionale, concernente la dichiarazione dello stato di crisi del settore della pesca e di richiesta al Governo nazionale di misure urgenti in favore degli armatori e dei marittimi della Regione Siciliana;

VISTA la Deliberazione n. 16 del 17 gennaio 2013 della Giunta regionale, concernente la predisposizione del Piano di Gestione delle risorse ittiche - Mandato all'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

CONSIDERATO altresì, che nel corpo della suddetta deliberazione viene evidenziata la necessità di realizzare un progetto di ricerca, denominato "Studio e monitoraggio dello stato delle risorse del novellame di sardine, rossetto e di cicereello", finalizzato all'implementazione del citato Piano di Gestione della pesca speciale, quindi confermandosi l'azione politica intrapresa a sostegno della pesca artigianale;

CONSIDERATO che le marinerie interessate alla pesca del novellame da consumo hanno richiesto ancora una volta di poter effettuare il prelievo della specie ittica denominata bianchetto e di quella denominata rossetto, pur con le limitazioni e le garanzie che l'Amministrazione riterrà di porre in essere; che l'apposito Piano di Gestione per le pesche speciali, già presentato attraverso la Direzione Generale della Pesca Marittima del MiPAAF ai competenti organi della Commissione Europea, non ha trovato accoglimento per la carenza di alcuni dati ritenuti essenziali, quali lo stato della risorsa adulta di cui è composto in massima parte il novellame da consumo;

SENTITA a tal proposito, la Commissione Consultiva Regionale della Pesca che, nella seduta del giorno 14 gennaio 2013, ha affrontato la problematica del mancato esercizio dell'attività de quo, sia da un punto di vista socio-economico che da un punto di vista tecnico-amministrativo, determinandosi da parte delle Associazioni di categoria e dei rappresentanti delle imprese di pesca, nonché dai Sindacati, il convincimento di consentire comunque alle micro-imprese di pesca artigianale un'attività di prelievo, in considerazione del particolare stato di crisi;

AVVERTITA la necessità di dover seguire le indicazioni della componente scientifica della predetta Commissione, secondo le quali risulta comunque evidente lo stato di sofferenza della risorsa adulta di sardina lungo lo Stretto di Sicilia;

CONSIDERATO che, rispondendo ad un principio di prudente condotta, in assenza di precise indicazioni sullo stato delle risorse adulte lungo la rimanente costa settentrionale ed orientale dell'Isola, si ritiene opportuno ridurre significativamente l'ordinaria finestra temporale d'esercizio per il prelievo del novellame da consumo, prevista storicamente in 60 giorni consecutivi;



CONSIDERATO che l'attuazione dell'art. 37 del Reg. CE n. 1198/2006 ha determinato la costituzione dei Consorzi di Gestione della Piccola Pesca Costiera (Co.Ge.P.A.), che hanno inserito nelle misure di gestione previste, periodi di interruzione tecnica dell'attività di pesca in alcuni casi coincidenti con il periodo deputato alla pesca del novellame e del rossetto, con ciò limitando notevolmente il numero delle unità da pesca impegnate storicamente nell'attività di prelievo; RITENUTO per quanto precede, necessario autorizzare la pesca speciale del novellame di sardina e del rossetto, pur con limitazioni d'esercizio sia temporali che spaziali;

DECRETA

Art. 1

Alla luce del conclamato stato di crisi del settore della pesca ed al fine di implementare le conoscenze scientifiche sullo stato della risorsa alieutica, oggetto di apposito progetto di ricerca, salvaguardando la tradizionalità, la storicità e la specificità territoriale della pesca speciale del novellame da consumo, è consentita la pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*) per l'anno 2013 - dall'alba al tramonto - per 40 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 11 febbraio, ad eccezione dei festivi, nelle acque territoriali della Regione Siciliana con esclusione della zona di mare compresa tra Capo Feto e la foce del Pantano Longarini, compatibilmente con i periodi in interruzione tecnica dell'attività di pesca già programmati nell'ambito dell'attività propria dei Consorzi di Gestione della Piccola Pesca Costiera (Co.Ge.P.A.).

Art. 2

Potranno svolgere tale tipo di attività le unità da pesca non superiori per tonnellaggio a 10 TSL e che siano autorizzate, come da licenza, all'uso dell'attrezzo denominato sciabica e/o circuizione. Non sarà consentito l'utilizzo di altri attrezzi. Le sciabiche o le reti da circuizione utilizzate dovranno avere un'altezza minore del fondo, quindi non dovranno in alcun modo toccare il fondale durante le operazioni di pesca. L'armatore del natante comunicherà alla Capitaneria di Porto competente per territorio l'inizio delle attività. La Capitaneria di Porto accerterà, presso i propri archivi o con documentazione presentata dall'armatore, che l'unità da pesca sia stata autorizzata nell'ultimo quinquennio utile (2006 / 2010) all'esercizio della stessa attività, non consentendola nel caso in cui tale circostanza non risultasse verificata.

Art. 3

Gli armatori dell'unità da pesca interessate dovranno fornire settimanalmente i dati riguardanti le catture giornaliere in termini di quantità, località, numero di cale svolte ed ore di pesca. Gli stessi dovranno fornire un campione della cattura a richiesta degli Istituti di Ricerca che collaborano al monitoraggio dei Piani di Gestione Locali dei rispettivi Co.Ge.P.A.. Ultimata la campagna di pesca del novellame da consumo e comunque non oltre il 30 aprile 2013, le Capitanerie di Porto competenti per territorio, cui è demandata la corretta osservanza delle prescrizioni del presente decreto, invieranno i dati complessivi, raccolti ed aggregati per Compartimento Marittimo, al Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito della Regione Siciliana.

Palermo, il 8 febbraio 2013



REGIONE SICILIANA
UFFICIO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Dario Castabellotta

[Handwritten signature]